

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXII**
n. **54**

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NARDINI, MANTOVANI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage del Cermis e sulle eventuali connesse responsabilità politiche e militari

Presentata il 28 aprile 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 21 luglio 1998 i parlamentari del gruppo di Rifondazione comunista presentarono una proposta di legge (A.C. n. 5146, di iniziativa dei deputati Mantovani ed altri), per chiedere l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage del Cermis. Per lungo periodo questa è stata l'unica proposta di legge che, non illudendosi sulla volontà degli Stati Uniti di voler fare effettivamente giustizia, è stata presentata presso la Camera dei deputati. Inutilmente fu sollecitata la sua messa all'ordine del giorno della Commissione competente. All'ordine del giorno della Commissione essa andò solamente dopo la vergognosa assoluzione dei *Marines* responsabili dell'ecci-

dio da parte della corte militare statunitense. A quel punto e solo di fronte alla reazione indignata della popolazione italiana al verdetto assolutorio, altre forze politiche decisero di presentare proprie proposte di legge per istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage del Cermis. Nonostante questo, i lavori della Commissione difesa, avendo come relatore l'onorevole Ruffino, cominciarono sulla base dell'unico testo presentato, appunto la proposta di legge n. 5146.

Passato un ulteriore periodo e presentate finalmente le proposte di legge degli altri gruppi, il comitato ristretto della Commissione difesa ha deciso inopinatamente di non procedere più sulla proposta

di legge n. 5146, ma su tutte le altre proposte di legge presentate adducendo la motivazione che la decisione della Commissione difesa era quella di orientarsi verso l'istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta e non invece, come proposto nella proposta di legge n. 5146, verso l'istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta. A parte il fatto che tale scelta non doveva comunque precludere al proseguimento dell'esame della proposta di legge n. 5146 in quanto, apportate le dovute modificazioni (passando dalla Commissione bicamerale a quella monocamerale) il testo della proposta di legge reggeva lo stesso, ci siamo trovati di fronte ad un problema di mera natura politica.

La proposta di legge del gruppo di Rifondazione comunista è la più avanzata

e dettagliata tra tutte le proposte di legge presentate in quanto non si limita all'accertamento della dinamica dei fatti, ma chiede una precisa indagine sulle responsabilità della catena politico militare, sulle omissioni in merito ai voli radenti di aerei della NATO effettuati nei mesi e negli anni precedenti in contrasto con le norme di legge e pregiudicando l'incolumità della popolazione, sullo *status* delle basi militari e più in generale sulle complicità che hanno consentito che una strage come quella del Cermis potesse avvenire.

Riproponiamo dunque il testo della proposta di legge n. 5146 con le dovute modificazioni in quanto riteniamo che i problemi politici che essa chiede di affrontare sono ineludibili e non possono certo essere aggirati da una discutibile decisione sull'*iter* parlamentare.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

(Istituzione e composizione).

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta al fine di indagare sulle eventuali responsabilità politiche e militari nella strage del Cermis, avvenuta nella zona Cavalese, in Trentino-Alto Adige, il 3 febbraio 1998 per opera di un *Prowler* del Corpo dei *Marines* statunitensi e nella quale perirono venti persone.

2. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, un vicepresidente ed un segretario.

ART. 2.

(Finalità).

1. La Commissione ha il compito di accertare:

a) la dinamica dei fatti;

b) le responsabilità della catena di comando alleata ed italiana nell'aver autorizzato un piano di volo in contrasto con le più elementari norme di sicurezza;

c) se le autorità di governo italiane erano a conoscenza dell'abitudine degli aerei alleati di addestrare i loro piloti a voli radenti a quote inferiori al consentito e, in caso affermativo, se il loro mancato intervento per far cessare questa pratica non configuri ipotesi di reato;

d) lo *status* delle basi militari straniere sul nostro territorio e la loro conformità o meno con il dettato costituzionale;

e) le ragioni per le quali la richiesta di giurisdizione della magistratura italiana nei confronti dei *Marines* responsabili non sia

mai stata formalizzata dal Governo italiano a quello degli Stati Uniti d'America e se il Trattato di Londra sullo *status* dei militari alleati in Italia del 1951, reso esecutivo con legge 30 novembre 1955, n. 1355, sia applicabile o meno ai reati di strage.

ART. 3.

(Poteri della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale.

3. Il presidente della Commissione può chiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione stessa, la collaborazione della polizia giudiziaria.

4. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte da altre autorità amministrative. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchieste giudiziarie in corso, la Commissione può inoltre chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria. Si applicano in materia le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 25-*octies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

ART. 4.

(Funzionamento della Commissione).

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 5.

(Pubblicità dei lavori).

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

ART. 6.

(Missioni all'estero).

1. Per gli accertamenti da effettuare fuori dai confini nazionali la Commissione si avvale della piena collaborazione del Ministero degli affari esteri.

ART. 7.

(Segreto).

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

ART. 8.

(Relazione conclusiva).

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dieci mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta alla Presidenza una relazione, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti ed agli atti acquisiti nel corso dell'inchiesta, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.